



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Paolo FRESCHI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
133	08/09/2026	211	04	01

Oggetto:

Art. 2, comma 9, del D.lgs. n. 295/92 e D.P.R. n. 495.1992. D.lgs. n. 285.1992 e D.P.R. n. 495.1992. Comune di Acerra - Declassificazione a strada comunale di tratti della ex SS 162 VALLE CAUDINA, ricadenti all'interno del Comune di Acerra.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii è stato adottato il nuovo “Codice della strada”;
- b. l'articolo 2 del citato D.lgs. definisce e classifica le strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- c. il comma 5 del predetto articolo, in particolare, stabilisce che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, secondo criteri predefiniti;
- d. ai sensi del combinato disposto dell'art 2 comma 9 del D.lgs. n. 285/92 e dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 495/92, quando le strade non statali non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e con il medesimo decreto sono nuovamente classificate.

PREMESSO altresì che:

- a. con D.lgs. n. 112/98 sono state conferite alle regioni le funzioni amministrative sulle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria;
- b. con D.G. R n. 612 del 29/10/2011 e ss. mm. ii., è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
- d. in particolare, la sopra citata delibera ha attribuito alla UOD 07 della DG Mobilità, tra le altre, le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade ai sensi della normativa citata in premessa.
- e. con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 6 del 15/05/2024 e della Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31/07/2024, dall'11/09/2025 le responsabilità relative alle attività in oggetto sono state trasferite all'Unità Operativa Semplice Infrastrutture viarie e viabilità regionale;

CONSIDERATO che:

- a. con nota prot. U.0146472 del 10/10/2025, acquisita al protocollo regionale n. 546882 del 21/10/2025, la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la determinazione n. 8475 del 02/10/2025, con la quale ha chiesto l'emissione del decreto di declassificazione della Strada Provinciale SP ex SS 162 della Valle Caudina, situata nel territorio del Comune di Acerra, da strada di categoria C a strada di categoria F, ai sensi all'art. 2, comma 3 del D.lgs. 285/92;
- b. con nota prot. reg. n. 664888 del 28/11/2025 è stata chiesta documentazione integrativa della suddetta istanza, nonché di relazionare in merito ad una possibile declassificazione dei tratti di strada della ex SS 162 Valle Caudina e di trasferimento di proprietà dalla Regione al Comune di Acerra, qualora ne ricorressero le condizioni;
- c. con nota U.0196706.15-12-2025, acquisita al prot. reg. n. 36841 del 19/01/2026, la Città Metropolitana di Napoli, ha ritenuto che *“la soluzione più efficiente e coerente con la normativa sul Codice della Strada sia la cessione integrale della rimanente porzione della ex SS 162 Valle Caudina al patrimonio comunale”*, ed ha chiesto al Comune di Acerra di esprimersi con apposita relazione, sulla propria disponibilità ad acquisire la proprietà e la gestione dell'intera porzione stradale in questione;
- d. con nota prot. n. 145798 del 23/02/2026 è stato comunicato agli Enti interessati l'indizione di un sopralluogo congiunto per il giorno 03/03/2026, successivamente posticipato al giorno 04/03/2026, giusta nota del Comune di Acerra n. 18418 del 27/02/2026, acquisita al prot. reg al n. 176916 del 03/03/2026;
- e. con nota prot. reg n. 381309 del 22/04/2026 sono stati comunicati agli Enti interessati gli esiti del sopralluogo, nonché, al Comune di Acerra, richiesto di formulare eventuali osservazioni in merito alla

declassificazione dei tratti esterni al centro abitato, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9 del D.lgs. 285/1992, decorsi i quali si sarebbe proceduto all'emissione del provvedimento di declassificazione di che trattasi;

RILEVATO che:

- a. dal sopralluogo effettuato in data 04/03/2026, nonché dal relativo verbale trasmesso con la richiamata nota prot. n. 381309/2026, i tratti di strada SR n. 162 Valle Caudina, oggetto della declassificazione a strada comunale, sono così definiti:
- primo tratto, dal km 0,00 (coordinate 40.958792 – 14.399143) al km 1+350 (coordinate 40.96932 – 14.40620) che, pur attraversando il centro abitato, non è stato consegnato al Comune di Acerra (lett. a. del verbale);
 - secondo tratto, dal km 1+350 (coordinate 40.96932 – 14.40620) al km 1+800 (coordinate 40.971314 – 14.41144) che ricade fuori del centro abitato (lett. b. del verbale);
 - terzo tratto, dal km 1+800 (coordinate 40.971314 – 14.41144) al km 2,210 (coordinate 40.978454 – 14.415100) che risulta di proprietà comunale, giusto verbale di consegna del 08.02.2013;
 - quarto tratto, dal km 2,210 (coordinate 40.978454 – 14.415100) fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE) che ricade fuori dal centro abitato (lett. d. del verbale).
- b. è stato riscontrato, inoltre, che i medesimi tratti presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
- congiungono e si rammagliano con un tratto di strada comunale di San Felice a Cancelli (CE);
 - collegano una parte del territorio comunale ad un insediamento avente le caratteristiche di centro abitato;
 - risultano, insufficienti per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, così come indicato dall'art. 5, c. 4, del DPR 495/1992;
 - non presentano più le caratteristiche tecniche e funzionali di strada regionale, indicate dall'art. 2, comma 6, lett. "B", del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, bensì quelle statuite dalla lett. "D" dello stesso comma;

RILEVATO, altresì, che:

- a. il Comune di Acerra, con nota prot. n. 20112 del 04.03.2026, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al procedimento in esame, evidenziando che l'eventuale trasferimento dell'infrastruttura avrebbe comportato oneri manutentivi e gestionali non compatibili con le risorse finanziarie ed organizzative disponibili dell'Ente;
- b. le osservazioni formulate dal Comune di Acerra non risultano pertinenti rispetto ai presupposti normativi che disciplinano la classificazione e la declassificazione delle strade, atteso che la normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. n. 285/1992 e il D.P.R. n. 495/1992 non prevedono che il trasferimento della titolarità di una strada possa essere subordinato alla sostenibilità degli oneri manutentivi o gestionali in capo al nuovo Ente proprietario;
- c. la classificazione funzionale delle strade costituisce, infatti, un'attività vincolata all'accertamento delle caratteristiche oggettive dell'infrastruttura, del contesto territoriale di riferimento e delle condizioni previste dalla normativa di settore (art. 2, comma 6, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285), indipendentemente dalle valutazioni concernenti la capacità finanziaria o organizzativa dell'Ente destinatario del trasferimento;
- d. dall'istruttoria tecnica espletata e dagli elementi acquisiti agli atti emerge che i tratti della SR n. 162 "Valle Caudina" ricadenti nel territorio comunale di Acerra hanno assunto caratteristiche tali da non corrispondere più alla funzione propria della classificazione regionale, risultando invece coerenti con quella di strada comunale;
- e. per le motivazioni sopra esposte, ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere alla emanazione del provvedimento di declassificazione di cui si tratta;
- f. risultano, altresì, soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992 per la delimitazione di un unico centro abitato lungo la SR n. 162 "Valle Caudina", con riferimento all'intero tratto ricadente nel territorio comunale di Acerra;

DATO ATTO che;

- a. secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la Delibera di Giunta Municipale di approvazione del centro abitato superiore a 10.000 abitanti è titolo idoneo al trasferimento di proprietà delle strade, avendo l'eventuale verbale di consegna della strada valenza meramente dichiarativa di un passaggio di proprietà già avvenuto;
- b. con sentenza depositata in data 12 ottobre 2009, confermata in Cassazione con la sentenza 3253/2012, venne sancita definitivamente che il verbale di consegna non era da considerarsi un requisito indispensabile ai fini del trasferimento delle tratte stradali al nuovo ente proprietario;
- c. con la Delibera di Giunta Municipale n. 578 del 01.12.1995 operata dal Comune di Acerra di approvazione della perimetrazione del centro abitato è, quindi, già intervenuta la classificazione a strada comunale del primo tratto della SR n. 162 Valle Caudina, dal km 0,00 (coordinate 40.958792 – 14.399143) al km 1+350 (coordinate 40.96932 – 14.40620) (lett. a. del verbale), ai sensi del combinato disposto di cui dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada e dell'art. 4, comma 4, del DPR 495/1992.

DATO ATTO, altresì, che con verbale di consegna del 08.02.2013, il surrichiamato terzo tratto della SR n. 162 Valle Caudina appartiene già al patrimonio comunale.

RITENUTO

- a. di dover procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 9, del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 495/92, alla declassificazione e successiva classificazione a strade comunali di Acerra dei seguenti tratti della Strada Regionale ex SS n. 162 "Valle Caudina":
 - secondo tratto, dal km 1+350 (coordinate 40.96932 – 14.40620) al km 1+800 (coordinate 40.971314 – 14.41144) che ricade fuori del centro abitato (lett. b. del verbale);
 - quarto tratto, dal km 2,210 (coordinate 40.978454 – 14.415100) fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE) che ricade fuori dal centro abitato (lett. d. del verbale);
- b. di dover disporre l'obbligo in capo al Comune di Acerra di aggiornamento della perimetrazione del centro abitato, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, c. 4, del D.P.R. n. 495/1992 per la delimitazione di un unico centro abitato lungo la SR n. 162 Valle Caudina, dal km 0+00 fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE);
- c. di dover disporre l'obbligo, inoltre, in capo al Comune di Acerra, dell'apposizione dei cartelli di inizio e fine del centro abitato lungo la SR n. 162 Valle Caudina, in corrispondenza delle chilometriche definite dalla Città Metropolitana ed in contraddittorio con la stessa, ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs n. 285/1992 nonché dell'art. 5 c. 5 del DPR 495/1992, dal km 0+00 fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE);

VISTI

- a. il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- b. il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente UOD 50.08.07 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della posizione organizzativa di cui al D.D. n. 17 del 05.02.2026, a mezzo di invio della proposta del presente provvedimento,

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 9, del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 495/92, alla declassificazione e successiva classificazione a strade comunali di Acerra dei seguenti tratti della Strada Regionale ex SS n. 162 "Valle Caudina":

- secondo tratto, dal km 1+350 (coordinate 40.96932 – 14.40620) al km 1+800 (coordinate 40.971314 – 14.41144) che ricade fuori del centro abitato (lett. b. del verbale);
 - quarto tratto, dal km 2,210 (coordinate 40.978454 – 14.415100) fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE) che ricade fuori dal centro abitato (lett. d. del verbale);
2. di disporre l'obbligo in capo al Comune di Acerra di aggiornamento della perimetrazione del centro abitato, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, c. 4, del D.P.R. n. 495/1992 per la delimitazione di un unico centro abitato lungo la SR n. 162 Valle Caudina, dal km 0+00 fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE);
 3. di disporre l'obbligo, inoltre, in capo al Comune di Acerra, dell'apposizione dei cartelli di inizio e fine del centro abitato lungo la SR n. 162 Valle Caudina, in corrispondenza delle chilometriche definite dalla Città Metropolitana ed in contraddittorio con la stessa, ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs n. 285/1992 nonché dell'art. 5 c. 5 del DPR 495/1992, dal km 0+00 fino al confine con il Comune di San Felice a Cancelli (CE);
 4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai fini della decorrenza degli effetti della declassificazione, ai sensi dell'art 3, comma 5, del DPR n. 495/1992;
 5. di disporre, inoltre, ad avvenuta pubblicazione sul BURC, la trasmissione alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Demanio regionale, alla Città Metropolitana di Napoli ed al Comune di Acerra, per le attività di competenza, finalizzate al trasferimento dei tratti di strada in parola.

Paolo FRESCHI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa